

COMUNE DI TORVISCOSA
(Prov. di Udine)

S T A T U T O

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 24.02.2005

I N D I C E

ELEMENTI COSTITUTIVI

- Art. 1 - Principi fondamentali
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione
- Art. 4 - Territorio e sede comunale
- Art. 5 - Albo Pretorio
- Art. 6 - Stemma e gonfalone
- Art. 7 - Pari opportunità

PARTE I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I - Organi

- Art. 8 - Organi del Comune
- Art. 9 - Linee programmatiche
- Art.10 - Consiglio Comunale
- Art.11 - Competenze ed attribuzioni
- Art.12 - Commissioni consiliari
- Art.13 - Diritti e doveri dei Consiglieri
- Art.14 - Giunta comunale
- Art.15 - Attribuzioni
- Art.16 - Sindaco
- Art.17 - Attribuzioni
- Art.18 - Competenze in materia statale
- Art.19 - Giuramento-Distintivo
- Art.20 - Il Vicesindaco
- Art.21 - Mozione di sfiducia
- Art.22 - Dimissioni del Sindaco
- Art.23 - Decadenza - Dimissioni degli Assessori

Titolo II - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I - Segretario comunale Direttore Generale

- Art.24 - Il Segretario comunale
- Art.25 - Vicesegretario

Art.26 - Direttore Generale

Capo II - Uffici

Art.27 - Principi strutturali ed organizzativi

Art.28 - Struttura

Art.29 - Personale

Art.30 - Responsabilità degli uffici

Art.31 - Collaborazione esterna

Titolo III - SERVIZI

Art.32 - Forme di gestione

Art.33 - Gestione associativa dei servizi e delle funzioni

Titolo IV - Controllo interno

Art.34 - Principi e criteri

Art.35 - Revisore del conto

PARTE II

ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Capo I - Organizzazione territoriale

Art.36 - Organizzazione sovracomunale

Capo II - Forme collaborative

Art.37 - Principio di cooperazione

Art.38 - Convenzioni

Art.39 - Unione di Comuni

Art.40 - Accordi di programma

Titolo II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art.41 - Partecipazione

Capo I - Iniziativa politica e amministrativa

- Art.42 - Interventi nel procedimento amministrativo
- Art.43 - Istanze
- Art.44 - Petizioni
- Art.45 - Proposte

Capo II - Associazionismo e partecipazione

- Art.46 - Principi generali
- Art.47 - Associazioni
- Art.48 - Organismi di partecipazione
- Art.49 - Incentivazione

Capo III - Referendum - Diritti di accesso

- Art.50 - Referendum
- Art.51 - Effetti del referendum
- Art.52 - Diritto di accesso
- Art.53 - Diritto di informazione

Capo IV - Difensore Civico

- Art.54 - Nomina
- Art.55 - Incompatibilità e decadenza
- Art.56 - Mezzi e prerogative
- Art.57 - Rapporti con il Consiglio Comunale
- Art.58 - Indennità di funzione

Titolo III - FUNZIONE NORMATIVA

- Art.59 - Regolamenti comunali
- Art.60 - Modifiche allo Statuto

STATUTO

ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1

PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il Comune di Torviscosa è Ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. Il Comune è l'Ente che rappresenta la propria Comunità, curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo.
3. Il Comune di Torviscosa è dotato di autonomia, organizzativa e finanziaria ed esercita funzioni proprie, attribuite o delegate.
4. Il presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, ne stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione.

ART. 2

FINALITA'

1. Il Comune di Torviscosa in conformità al dettato Costituzionale e nello spirito della Carta Europea favorisce tutte le attività utili alla diffusione della cultura della pace e all'affermazione dei diritti umani, attivando forme di collaborazione, scambi e gemellaggi per creare un'Europa democratica dei popoli.
2. L'attività amministrativa del Comune di Torviscosa è ispirata ai principi di democrazia, di solidarietà e di trasparenza ed è improntata a criteri di buon andamento e imparzialità.
3. Spettano al Comune di Torviscosa tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio di competenza con particolare riguardo:
 - a) alla tutela della salute, dell'igiene alimentare e dei luoghi di lavoro, anche in via preventiva;

- b) all'assetto ed utilizzazione del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani e delle infrastrutture produttive;
- c) alla crescita economica nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio, dell'industria e del turismo, incentivando forme cooperativistiche ed offrendo ai giovani idonee opportunità di sviluppo delle proprie capacità lavorative;
- d) all'assistenza degli anziani, dei minori, degli invalidi e dei disabili, perseguendo il mantenimento in loco degli assistiti;
- e) alla tutela, valorizzazione e diffusione della cultura e delle tradizioni friulane, da attuarsi anche attraverso la conservazione degli antichi toponimi radicati nella memoria storica della Comunità;
- f) alla tutela e conservazione dei beni culturali e del patrimonio ambientale, storico ed artistico da attuarsi attraverso l'adozione di norme specifiche negli strumenti di pianificazione urbanistica e di regolamentazione edilizia e garantendone altresì la fruizione alla collettività;
- g) alla promozione dello sport e di iniziative per il tempo libero, favorendo la collaborazione con gli organismi e le associazioni ricreative e sportive;
- h) alla pratica attuazione delle condizioni di pari opportunità tra uomo e donna in ogni settore della vita civile, economica e sociale;
- i) ad ogni altra materia demandata dalle leggi o nell'ambito delle leggi indicate dagli organi deliberanti del Comune.

4. Il Comune di Torviscosa sostiene le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento. A tale scopo favorisce la partecipazione ed attua forme di consultazione della popolazione, garantisce la pubblicità degli atti dell'Amministrazione comunale e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini, nonché l'accesso alle strutture ed ai servizi da parte delle organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni.

5. L'organizzazione dei propri uffici persegue la finalità di realizzare l'efficienza nell'erogazione dei servizi attuando il principio della separazione delle competenze tra i ruoli politici e quelli amministrativi.

6. Il Comune assume la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana e ne promuove lo studio, l'uso e la diffusione secondo le modalità fissate dalle leggi.

ART. 3

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Friuli Venezia-Giulia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

ART. 4

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal Capoluogo, dalla fraz. di Malisana e dalle località di Villaggio Roma, Chiarmacis ed Arrodola Nuova.

2. Il territorio del Comune si estende per kmq.48,17 confinante con i Comuni di S. Giorgio di Nogaro e Porpetto a Ovest, Bagnaria Arsa e Gonars a Nord, Terzo di Aquileia e Cervignano ad Est, e Marano Lagunare a Sud.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel Capoluogo.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. Per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luogo diverso dalla propria sede.

ART. 5

ALBO PRETORIO

1. Nel palazzo civico viene individuato apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il personale incaricato cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma.

ART. 6

STEMMA E GONFALONE

1. Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 marzo 1950, sono stati concessi in favore del Comune di Torviscosa uno stemma ed un gonfalone descritti come appresso:

Stemma: Verghettato d'oro e d'azzurro di 20 pezzi; al quarto franco d'azzurro alla torre d'argento sostenuta da due leoni al naturale controrampanti, il tutto in pianura di verde; alla canna gentile fogliata di verde, posta nel cantone sinistro della punta. Ornamenti esteriori da Comune;

Gonfalone: drappo di colore azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopradescritto con l'iscrizione centrata in argento: "Comune di Torviscosa". Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionale frangiati di argento.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli, per fini non istituzionali ed ove sussista un pubblico interesse, sono vietati, fatto salvo il caso di rilascio della preventiva autorizzazione della Giunta comunale.

ART. 7

PARI OPPORTUNITA'

1. Il Comune di Torviscosa assicura condizioni di pari opportunità fra uomo e donna e ne promuove la presenza nella Giunta comunale e negli organi collegiali del Comune, nonché negli Enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

PARTE I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I

ORGANI

ART. 8

ORGANI DEL COMUNE

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

ART. 9

LINEE PROGRAMMATICHE

1. Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, presenta al Consiglio comunale, entro e non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il suo mandato amministrativo.

ART. 10**IL CONSIGLIO COMUNALE**

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. L'elezione del Consiglio comunale, la durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono disciplinati dalla legge.
3. Il Consiglio comunale ispira la propria attività al principio di solidarietà, conforma l'azione dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
4. Il Consiglio comunale esercita le competenze ad esso conferite dalle leggi nel rispetto dei principi costituzionali.
5. Entro quarantacinque giorni dall'insediamento il Consiglio comunale formula gli indirizzi per la nomina, la designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso gli enti, aziende, istituzioni ed altri organismi gestori di servizi pubblici.
6. Il Consiglio comunale deve riunirsi almeno due volte l'anno, una per deliberare il bilancio di previsione e l'altra per deliberare il conto consuntivo.
7. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato da apposito regolamento il quale in particolare disciplina le modalità per la convocazione, la presentazione e la discussione delle proposte; stabilisce altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute che in ogni caso non può essere inferiore ad un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

ART. 11**COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI**

1. I Consiglieri comunali rappresentano la comunità locale.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa per gli atti di competenza consiliare, possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento del Consiglio comunale.
3. I Consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi come da regolamento del Consiglio comunale. Per l'espletamento del mandato ai

gruppi consiliari possono essere assegnati spazi, servizi ed attrezzature compatibilmente con la disponibilità di bilancio e con le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.

4. I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio comunale e delle commissioni di cui fanno parte.

5. I Consiglieri che, senza giustificati motivi, presentati con comunicazione scritta, non intervengano a tre sedute consecutive decadono dal Consiglio comunale o dalla commissione. Il Sindaco, o il Presidente della commissione, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede a comunicargli l'avvio del procedimento ed a contestargli l'addebito, assegnandogli 15 giorni di tempo per la formulazione di controdeduzioni.

6. Nel primo Consiglio comunale successivo alla scadenza del termine di cui al precedente comma il Consiglio comunale o la relativa commissione, qualora ritenga che le controdeduzioni addotte non siano sufficientemente motivate, delibera la decadenza definitiva. Il Presidente della Commissione comunica al Sindaco l'avvenuta decadenza.

7. Il Comune di Torviscosa preserva il Sindaco, i Consiglieri comunali e gli Assessori per tutti i rischi conseguenti al libero espletamento del mandato, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

ART. 12

LE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio comunale può istituire nel proprio seno, con apposita deliberazione, commissioni con funzioni consultive, permanenti, temporanee o speciali.

2. Il Consiglio comunale può istituire anche commissioni consiliari con funzioni di controllo, di garanzia e d'indagine sull'attività amministrativa attribuendo a componenti della minoranza la presidenza delle commissioni medesime.

3. La delibera di istituzione delle commissioni dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale e dovrà disciplinare la durata, l'oggetto, il funzionamento e la composizione, nel rispetto del principio di proporzionalità fra maggioranza e minoranza.

ART. 13**DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI**

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge.

3. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un recapito nel territorio comunale ove il messo comunale consegna l'avviso di convocazione del Consiglio o qualsiasi altra documentazione inerente la carica.

4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli Uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esse dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato.

Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

ART. 14**LA GIUNTA COMUNALE**

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori non inferiore a quattro e non superiore a sei. Compete al Sindaco, sulla base di valutazioni politico-amministrative, determinare con proprio provvedimento il numero dei componenti la Giunta comunale.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

3. Il Sindaco, con provvedimento formale, può revocare uno o più Assessori dalla carica, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.

4. Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore alla metà dei componenti della Giunta, anche cittadini non eletti Consiglieri comunali, purché in possesso dei requisiti di candidabilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere stesso. I requisiti predetti sono verificati dal Consiglio comunale con la procedura eseguita per la convalida dei Consiglieri.

5. Gli Assessori non consiglieri partecipano alle sedute consiliari senza diritto di voto.

6. La Giunta comunale è convocata, anche informalmente, dal Sindaco che la presiede.

7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e le votazioni sono palesi.

8. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto e su invito del Sindaco:

a) persone esterne alla stessa, esclusivamente per la trattazione di specifici argomenti;

b) Consiglieri comunali.

9. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

10. I verbali delle sedute della Giunta comunale sono sottoscritti dal Sindaco, o da chi lo sostituisce, e dal Segretario comunale.

ART. 15

ATTRIBUZIONI

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune, nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e ne riferisce annualmente al Consiglio.

2. La Giunta comunale, nel rispetto del principio di separazione delle competenze, compie gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario comunale, del Direttore generale e dei Responsabili dei servizi.

3. La Giunta indica, con provvedimenti deliberativi generali, lo scopo, gli obiettivi e le priorità perseguiti, i mezzi finanziari per farvi fronte ed i criteri generali che costituiranno guida all'attività spettante ai responsabili dei servizi, nell'esercizio delle competenze gestionali ed esecutive loro attribuite.

La Giunta può adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni o gli storni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza. Spettano in particolare alla competenza della Giunta:

- a) approvare il regolamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio;
- b) approvare gli accordi di contrattazione decentrata;
- c) approvare il Piano delle risorse e degli obiettivi;
- d) determinare le aliquote dei tributi;
- e) approvare i progetti, i programmi e le loro varianti;
- f) autorizzazione ad agire e resistere in giudizio;
- g) programmazione triennale del fabbisogno del personale;
- h) i provvedimenti di alta amministrazione non riservati per legge ad altri organi, in particolare: l'assegnazione di contributi in assenza di criteri predeterminati;
- i) l'affidamento di incarichi fiduciari ritenuti strategici;
- j) approvazione delle transazioni.

ART. 16

IL SINDACO

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto ed è membro del Consiglio comunale. Il Sindaco come il Consiglio comunale, dura in carica per il periodo stabilito dalla legge.

2. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; egli rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. Egli garantisce la rispondenza dell'azione della Giunta negli atti di indirizzo del Consiglio.

3. La legge disciplina i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Il Sindaco può ricoprire un numero di mandati pari a quanto previsto dalla normativa in vigore.

ART. 17

ATTRIBUZIONI

1. Spetta al Sindaco:

a) convocare e presiedere la Giunta, assicurandone il regolare svolgimento, provvedere all'esecuzione delle rispettive deliberazioni, tutelare le prerogative dei Consiglieri e garantire l'esercizio effettivo delle loro funzioni;

b) esercitare le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

c) sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartire le direttive al Direttore generale ed ai responsabili dei servizi, con particolare riferimento all'adozione di criteri organizzativi che assicurino la individuazione delle responsabilità e l'efficienza degli uffici e dei servizi;

d) rappresentare il Comune nella assemblea dei consorzi comunali e provinciali per la gestione associata di uno o più servizi. Egli può nominare per detta incombenza un proprio delegato;

e) promuovere la conclusione di accordi di programma e svolgere gli altri compiti connessi di cui al successivo articolo;

f) rilasciare le autorizzazioni e le concessioni edilizie e i relativi atti di polizia e controllo dell'attività urbanistico-edilizia;

g) nominare, designare e revocare i rappresentanti del Comune c/o aziende, enti ed istituzioni - sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale - fatta salva la competenza del Consiglio medesimo nei casi espressamente riservati dalla legge per le nomine dei propri rappresentanti;

h) proporre al Consiglio comunale la revoca e la sostituzione dei propri rappresentanti nominati c/o enti, aziende ed istituzioni;

i) nominare i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuire e definire, adottando i relativi provvedimenti, gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna;

l) nominare il Segretario comunale;

m) attribuire le funzioni della Direzione generale;

n) convocare il Consiglio comunale in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedano 1/5 dei Consiglieri, inserendo all'o.d.g. le questioni richieste;

o) presentare al Consiglio comunale le proprie dimissioni; qualora le dimissioni pervengano al protocollo comunale, il Consiglio comunale dovrà essere convocato quanto prima e comunque entro il termine di 20 giorni. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui all'articolo 22, comma 3 del presente Statuto, decorsi 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio;

p) convocare i comizi per i referendum consultivi.

2. Nelle materie di competenza comunale il Sindaco emana ordinanze per misure relative a situazioni di urgente necessità. Qualora siano stati previamente approvati piani o programmi per l'emergenza, l'ordinanza si attiene agli stessi, motivando le eventuali difformità.

3. Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

ART. 18

COMPETENZE IN MATERIA STATALE

1. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri dello Stato Civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2) Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Se il provvedimento adottato è rivolto a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio all'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

ART. 19

GIURAMENTO - DISTINTIVO

1. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio nella seduta di insediamento, di osservare lealmente la Costituzione italiana.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

ART. 20

IL VICESINDACO

1. Il Vicesindaco viene nominato dal Sindaco fra i componenti della Giunta eletti consiglieri.
2. Al Vicesindaco sono attribuite tutte le funzioni e competenze del Sindaco in caso di assenza e di impedimento temporaneo di quest'ultimo, nonché nel caso di sospensione e/o dimissioni dall'esercizio della funzione adottata ai sensi del T.U. enti locali.
3. Nel caso in cui il Vicesindaco o gli Assessori siano esterni al Consiglio comunale questi non possono sostituire il Sindaco assente o impedito alla presidenza del Consiglio comunale, che sarà presieduto in tal caso dal Consigliere anziano del gruppo consiliare di maggioranza. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto il maggior numero di voti.
4. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità basato sulla data di nascita.

ART. 21

MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione.

4. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio comunale e nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 22

DIMISSIONI DEL SINDACO

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Le dimissioni del Sindaco sono presentate secondo le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, lettera o) del presente Statuto.

3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio comunale.

4. Il Consiglio comunale e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

ART. 23

DECADENZA - DIMISSIONI DEGLI ASSESSORI

1. Si ha decadenza dalla carica di Assessore - oltre che nei casi previsti dalla legge - anche per i seguenti:

a) accertamento definitivo di una causa di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di 10 giorni dalla notizia all'interessato della proposta di decadenza.

3. Gli Assessori cessano dalla carica anche a seguito di dimissioni, da presentare per iscritto al Sindaco; le dimissioni hanno efficacia dal momento della loro ricezione al protocollo comunale.

TITOLO II

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I

SEGRETARIO COMUNALE DIRETTORE GENERALE

ART. 24

IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, tra gli iscritti all'albo nazionale (sezione regionale); l'incarico ha la stessa durata di quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. La nomina e la revoca sono disciplinate dalle disposizioni di legge.

2. Il Sindaco può attribuire al Segretario comunale ulteriori funzioni e competenze oltre a quelle previste dalla legge e dal Regolamento di organizzazione.

3. Il Segretario comunale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato e fino alla sua riconferma o alla nomina del nuovo Segretario comunale.

4. Il Comune di Torviscosa può stipulare con uno o più Comuni o Unioni di comuni una convenzione per l'incarico di Segretario comunale.

.

ART. 25

IL VICESEGRETARIO

1. Il Sindaco può nominare all'interno della dotazione organica un Vicesegretario che coadiuva il Segretario comunale nell'esercizio delle funzioni e lo sostituisce nei casi di vacanza, di assenza o impedimento temporaneo.

2. Le mansioni del Vicesegretario possono essere svolte solo da chi sia in possesso dei requisiti per accedere alla carriera di Segretario comunale ed abbia un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni.

ART. 26

IL DIRETTORE GENERALE

1. Le funzioni di Direttore generale possono essere svolte dal Segretario comunale, previo provvedimento del Sindaco. Nel decreto di nomina il Sindaco definisce le competenze, la durata dell'incarico ed il compenso.

2. Il Direttore generale è preposto alla direzione complessiva dell'ente, secondo le modalità espresse dal Regolamento di organizzazione; e ad esso rispondono i responsabili degli uffici e dei servizi nell'esercizio delle loro funzioni.

CAPO II

UFFICI

ART. 27**PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI**

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere uniformata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
- b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

ART. 28**STRUTTURA**

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

ART. 29**PERSONALE**

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilità dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

3. Il regolamento degli uffici del personale provvede a disciplinare in particolare:

- a) i poteri di spesa dei funzionari apicali;

- b) i criteri di individuazione dell'idonea dotazione della pianta organica;
- c) i criteri e le modalità per la nomina, da parte del Sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi per l'affidamento di incarichi dirigenziali e le collaborazioni esterne;
- d) l'attribuzione ai responsabili degli uffici e servizi delle competenze e delle responsabilità indicate dal D.Lgs. n. 267/2000;
- e) le modalità di attribuzione ai responsabili degli uffici dei poteri di adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno in quanto atti esecutivi, atti di ordinaria gestione che implicino anche valutazioni discrezionali;
- f) l'istituzione di una Commissione interna di controllo e valutazione dei risultati;
- g) limiti, criteri e modalità di stipulazione dei contratti a tempo determinato di dirigenti.

ART. 30

RESPONSABILITA' DEGLI UFFICI

1. Viene definito Responsabile dell'Ufficio il dipendente, nominato dal Sindaco, che sia apicale di un'unità operativa autonoma, sia essa semplice che complessa.
2. Al Responsabile dell'Ufficio sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dall'organo politico;
 - b) direzione e coordinamento dei sistemi informatico-statistici e del relativo personale;
 - c) esercizio di poteri di spesa per quanto di competenza;
 - d) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - e) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - f) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - g) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo;
 - h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi delegati dal Sindaco;
 - l) l'espressione - in ordine alla sola regolarità tecnica - del parere di competenza in merito ad ogni proposta di deliberazione;
 - m) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - n) la stipulazione dei contratti;

o) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale.

ART. 31

COLLABORAZIONE ESTERNA

1) Il Sindaco, per particolari esigenze, può procedere alla nomina di personale esterno per collaborazioni ad alto contenuto di professionalità su obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2) La convenzione per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione deve stabilirne:

- la durata;
- i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
- la natura privatistica del rapporto;
- la possibilità di interruzione anticipata della collaborazione quando per comprovati motivi questa non possa garantire il raggiungimento degli obiettivi.

E' inoltre, ammessa la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con dirigenti, secondo quanto indicato dal D.Lgs. 267/2000.

TITOLO III

SERVIZI

ART. 32

FORME DI GESTIONE

1. Il Comune di Torviscosa può assumere servizi pubblici rivolti alla realizzazione di fini sociali ed alla promozione dello sviluppo economico e civile della comunità o affidare gli stessi servizi a terzi secondo le modalità previste dalla legge.

2. La scelta delle forme di gestione è effettuata, con provvedimento motivato, dal Consiglio comunale, sulla base di valutazioni di

opportunità, convenienza economica e di efficienza di gestione, con riguardo alla natura dei servizi da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.

3. I rapporti tra Comune e gestore, nel caso di affidamento a terzi, sono regolati da contratti di servizio e, salvo il caso dell'esercizio in economia del servizio pubblico, il Comune svolge unicamente attività di indirizzo, di programmazione, di vigilanza e di controllo.

4. Il Consiglio comunale può disporre forme di partecipazione e di controllo da parte degli utenti, può inoltre applicare tariffe e contribuzioni a carico degli utenti fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria.

5. Il Comune di Torviscosa può dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

6. L'ufficio di Sindaco, di Assessore comunale, di Consigliere comunale è incompatibile con il ruolo di amministratore di enti, società e consorzi nei quali il Comune di Torviscosa abbia in essi una partecipazione di controllo o comunque superiore al 10 per cento, o di società collegate con i predetti enti, società o consorzi, così come previsto dall'articolo 1, comma 41 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21.

ART. 33

GESTIONE ASSOCIATIVA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV

CONTROLLO INTERNO

ART. 34**PRINCIPI E CRITERI**

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti oltre, al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

ART. 35**REVISORE DEL CONTO**

1. Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Il regolamento stabilisce le modalità di esercizio delle funzioni del revisore del conto.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

4. Il Revisore assiste alle sedute del consiglio comunale tutte le volte che si esaminano il Bilancio di Previsione e il Conto Consuntivo dell'Ente, nonché quando si discutono problemi di ordine finanziario e contabile di rilevanza per l'Ente.

5. Il revisore inoltre esercita le competenze relative ai controlli interni che la legge, i regolamenti o i contratti collettivi di lavoro attribuiscono al nucleo di valutazione. A tal fine il revisore relazionerà sui risultati del monitoraggio dell'andamento gestionale dell'anno precedente desumendoli dalle relazioni finali dei responsabili di servizio e dai dati contabili indicando le eventuali tempestive azioni correttive necessarie.

PARTE II

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART. 36

ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi.

CAPO II

FORME COLLABORATIVE

ART. 37

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi di moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

ART. 38

CONVENZIONI

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Comuni e/o Provincia.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 39

UNIONE DI COMUNI

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 38 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale ha facoltà, ove sussistano le condizioni di costituire, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, un'unione di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

ART. 40**ACCORDI DI PROGRAMMA**

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti pubblici interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo.
- b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
- c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione di intenti del Consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO II**PARTECIPAZIONE POPOLARE****ART. 41****PARTECIPAZIONE**

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3. Ai cittadini inoltre sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

CAPO I

INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

ART. 42

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi

sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 10 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

12. Nel caso di danno ambientale, le Associazioni di Protezione di cui all'art. 13 della legge 08/07/1986 n.349, possono proporre azioni risarcitorie, che spettano al Comune, innanzi al Giudice ordinario. L'eventuale risarcimento verrà liquidato in favore del Comune, mentre le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

ART. 43

ISTANZE

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco o dal Segretario, a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

ART. 44

PETIZIONI

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento di cui al 3°, comma dell'art. 57, determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 60 dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma 3° non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della 1^ seduta del Consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

ART. 45

PROPOSTE

1. N. 25 cittadini, elettori del Comune, possono avanzare proposte in uno schema di deliberazione per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 20 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili sei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
4. I promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione dello schema di deliberazione, dalla Segreteria Comunale.
5. L'autenticazione delle firme dei sottoscritti verrà eseguita a cura della Segreteria Comunale.

6. Sono escluse proposte nelle seguenti materie:
- a) revisione dello Statuto;
 - b) tributi e bilancio;
 - c) espropriazioni per pubblica utilità;
 - d) designazioni e nomine.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 46

PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 52, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.

ART. 47

ASSOCIAZIONI

1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta.

ART. 48

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi, quali impianti sportivi, culturali, ricreativi e simili, può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

ART. 49

INCENTIVAZIONE

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo, secondo quanto stabilito dal regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati.

CAPO III

REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

ART. 50

REFERENDUM

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi

statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il 20 per cento del corpo elettorale;
- b) il Consiglio comunale.

4. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione, che non potrà avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali e/o provinciali.

ART. 51

EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

Il quesito oggetto del referendum viene predisposto dall'Organo collegiale competente per materia.

2. L'oggetto del referendum è limitato alle sole materie di competenza. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

ART. 52

DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che le disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

ART 53

DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati.

CAPO IV

DIFENSORE CIVICO

ART. 54

NOMINA

1. Il Comune di Torviscosa può istituire l'Ufficio del Difensore Civico.

2. Il difensore civico è nominato dal Consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza qualificata dei Consiglieri assegnati al Comune.

3. Resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

4. Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula : "giuro di osservare

lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

5. Il Consiglio comunale può deliberare di convenzionarsi con altri Comuni per l'ufficio del Difensore; in tale ipotesi la convenzione disciplinerà tra l'altro la procedura di nomina e l'indennità di funzione.

ART. 55

INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

2. Non può essere nominato difensore civico:

- a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
- b) i Parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;
- c) i Ministri di culto;
- d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
- e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
- f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado, che siano amministratori, Segretario o dipendenti del Comune.

3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei Consiglieri comunali.

Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempimento ai doveri d'ufficio.

ART. 56

MEZZI E PREROGATIVE

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, di attrezzature

d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.

2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa. presso l'Amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Può altresì proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.

5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima in caso di ritardo agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

6. L'Amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del difensore, che può altresì chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale.

7. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.

ART. 57

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il difensore civico presenta, con cadenza almeno annuale una relazione sull'attività svolta, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità della azione amministrativa.

2. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.

ART. 58

INDENNITA' DI FUNZIONE

1. Al difensore civico viene corrisposta una indennità definita dalla Giunta comunale.

TITOLO III**FUNZIONE NORMATIVA****ART. 59****REGOLAMENTI COMUNALI**

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge, dallo Statuto ed in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Sino alla modifica o all'adozione dei nuovi regolamenti restano in vigore quelli vigenti purché non in contrasto con il presente Statuto.

ART. 60**MODIFICHE ALLO STATUTO**

1. Le eventuali proposte di modifica al presente Statuto dovranno essere deliberate secondo le modalità di cui al 4° comma dell'articolo 6 del T.U. Enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

2. Le proposte respinte non potranno essere ripresentate se non dopo almeno un anno dal voto che le respingeva, a meno che la proposta non sia stata avanzata da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune.

3. La deliberazione di abrogazione totale del presente Statuto non è valida se non contestuale all'adozione di un nuovo Statuto e diviene operante dal giorno di entrata in vigore dello stesso.

4. Qualora le norme del presente Statuto siano in contrasto rispetto a nuove disposizioni di legge, decreti o altre norme o provvedimenti, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni di legge, decreti o altre norme o provvedimenti al momento in vigore.